



Città di CANICATTI'
DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO

**Regolamento per la collocazione delle
insegne per gli impianti pubblicitari e per
le pubbliche affissioni**

*Adeguato alle deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
n. 80 del 24.11.2005 e n. 48 dell'8.6.2006*

1. PREMESSE

1.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari ed affissionali, comprese le "insegne di esercizio" come definite dall'art.47, comma 1, del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della Strada.

1.2 FINALITA'

Finalità del Regolamento è di disciplinare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.

Il Regolamento determina la tipologia, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed affissionali, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private.

Il Regolamento disciplina in particolare:

- le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari, delle pubbliche affissioni e delle insegne, con le relative condizioni;
- la procedura amministrativa per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale.

Le forme di pubblicità previste dal Regolamento non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Regolamento è di garantire il precipuo interesse pubblico nella diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti anche se privi di rilevanza economica.

Il Regolamento potrà essere modificato, con effetto dalla esecutività della delibera consiliare di approvazione, in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

La modifica del Regolamento potrà essere proposta da una Commissione tecnica presieduta dal Dirigente della direzione Gestione del Territorio o suo delegato, e costituita dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Affissioni e Pubblicità e dai Funzionari Responsabili degli Uffici Autorizzazione Edilizia e Polizia Municipale o loro delegati.

La Commissione propone la modifica del Regolamento all'approvazione del Consiglio Comunale, che la adotta in conformità ai disposti di legge e dello Statuto Comunale.

Alla Commissione tecnica potranno essere sottoposti quesiti sulla corretta interpretazione delle norme di cui al presente Regolamento.

Il Regolamento si pone quale obiettivo la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari e di affissione nell'ambito del territorio Comunale.

1.3 CRITERI GENERALI

Gli obiettivi citati nelle finalità saranno coadiuvati dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con il regolamento e con le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Regolamento è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale; dalla sua entrata in vigore l'Amministrazione Comunale provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti ed insegne, ed al riordino dello stato preesistente.

Il Regolamento tiene conto della precedente regolamentazione comunale in materia, si uniforma al Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 Aprile 1992 n.285, D.L.vo 10 Settembre 1993 n.360) ed a quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 e successive modifiche) ed alle loro seguenti variazioni e/o modificazioni, nonché alle Norme Nazionali, Regionali e Comunali in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale e specificatamente:

1. attua il disposto dell'art.48, 2° comma del Regolamento di attuazione del Codice della strada, secondo il quale le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
2. fa riferimento al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, emanato con D.L.vo 29/10/1999 n.490
3. fa riferimento alla edificazione realizzata con il P.R.G. vigente;
4. fa riferimento ai criteri informativi della variante generale al P.R.G., adottata con deliberazione consiliare n. 41 del 4-5 luglio 2002;

2. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

In relazione alle diverse caratteristiche delle strutture viarie, il Codice della Strada all'art. 2, 2° comma, prevede la seguente suddivisione delle strade, che si riporta per le applicazioni conseguenti alle norme del presente regolamento:

A - Autostrada:

strada extra urbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria:

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D - Strada urbana di scorrimento:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere:

strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale:

strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

Ai fini di quanto disposto dal Vigente Regolamento, le strade di tipo C, all'interno del centro abitato, vengono classificate come urbane di tipo E.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente Regolamento sottostanno alla seguente distinzione:

Fuori dal Centro Abitato

In questo caso si applicano le disposizioni, di cui all'art. 23 del Codice della Strada e degli artt. 47,48,49,50,51 e 52 del relativo Regolamento:

“ Codice della Strada - Art. 23.- Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che

possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente

accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000,00 a euro 16.000,00; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Regolamento codice della strada - Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.)- Definizione dei mezzi pubblicitari

"1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce "striscione, locandina o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale."

Regolamento codice della strada - Art. 48 (Art. 23 Cod. Str.)- Dimensioni

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione."

Regolamento codice della strada - Art. 49 (Art. 23 Cod. Str.)- "Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari"

1. I cartelli ", le insegne di esercizio" e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati "nelle loro parti strutturali" con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.

"4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata"

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Regolamento codice della strada - Art. 50 (Art. 23 Cod. Str.)- Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

"1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a

meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione."

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare "farmacie," ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Regolamento codice della strada - Art. 51 (Art. 23 Cod. Str.)- Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

"1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;*
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;*
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;*
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;*
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;*
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;*
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite dall'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;*
- h) 250 m prima delle intersezioni;*
- i) 200 m dagli imbocchi delle gallerie;*
- l) 100 m dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.*

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;*
- b) in corrispondenza delle intersezioni;*
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;*
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;*

- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo e della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f), ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela."

Regolamento codice della strada Art. 52 (Art. 23 Cod. Str.)- Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli "insegne di esercizio e altri" mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera "l'8%" delle aree

occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C ed F, "il 3%" delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio."

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ", entro i centri abitati," si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le disposizioni del codice e del presente regolamento."

Nel centro abitato

La nozione di Centro Abitato, ai fini del presente Regolamento, è quella stabilita dall'art.4 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.L.vo 30 Aprile 1992 n.285, che definisce le aree all'interno del centro abitato e al di fuori del centro abitato.

Ai sensi del predetto articolo, con l'approvazione del presente regolamento fanno parte del centro abitato le aree racchiuse nella perimetrazione di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 33 del 14 febbraio 2002

All'interno del centro abitato, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada il Comune, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) si avvale della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri messaggi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Rimangono in ogni caso valide le norme dell'art.23 del Codice della Strada, e gli artt.dal 47 al 58 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, che debbono intendersi applicabili in armonia con quanto disciplinato dalle presenti norme regolamentari.

L'Amministrazione Comunale può autorizzare la collocazione e/o spostamento di insegne pubblicitarie in deroga alle norme del presente Regolamento per esigenze connesse con il pubblico interesse fermo restando il rispetto delle norme del Codice della Strada (comma aggiunto dalla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 48 dell'8.6.2006).

4. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative a:

- forma e colore
- materiali
- struttura
- resistenza agli atti vandalici
- distanze
- contenuto del messaggio

- manutenzione
- illuminazione

4.1 FORMA E COLORE

I cartelli devono avere **sagoma regolare**, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei **colori**, specialmente il rosso, e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, principalmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo di prescrizione e d'obbligo limitandone la visibilità.

Le insegne di esercizio potranno essere realizzate anche con forme artistiche.

Gli impianti pubblicitari posti in area pedonale non potranno subire variazioni di forma in arretramento e/o in aggetto sino ad una altezza di metri **2,30** da terra allo scopo di evitare intralcio o pericolo per i pedoni.

4.2 MATERIALI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

4.3 STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione, sia per le esposizioni temporanee che per quelle permanenti, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Le strutture di impianti permanenti verranno esaminate dal competente Ufficio Comunale, anche sotto il profilo estetico.

4.4 RESISTENZA AGLI ATTI VANDALICI.

Tutti i mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili, dovranno essere rifiniti accuratamente, sia quando questo é esposto alla pubblica vista che in caso contrario.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

4.5 DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della misurazione.

4.6 CONTENUTO DEL MESSAGGIO

Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possono recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni, in piena coerenza da quanto stabilito dal Codice Civile.

4.7 MANUTENZIONE

A tutti i mezzi pubblicitari dovrà essere garantito un adeguato programma di controllo e manutenzione al fine di evitare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.

4.8 ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

La collocazione di qualunque impianto elettrico deve risultare ad altezza superiore a 2,50 ml. da terra.

4.9 COLLOCAZIONE

Nella collocazione di qualunque impianto andrà verificata la compatibilità con i manufatti fissi esistenti, quali fermate bus, cabine telefoniche, cassette postali, cestini per rifiuti ecc., al fine di non creare ostacoli alla libera circolazione pedonale e, comunque, non formare barriere architettoniche per i disabili.

5. CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Allo scopo di formulare le specifiche indicazioni regolamentari i mezzi pubblicitari sono stati così classificati:

- Affissioni cartacee
- Pubbliche Affissioni
- Cartellonistica
- Insegne di servizio
- Preinsegne
- Impianti a messaggio variabile;
- Striscioni, locandine e standardi;
- Segno orizzontale reclamistico su superficie stradale;
- Impianti pubblicitari di servizio (pubblicità e arredo urbano);
- Mostre, vetrine e bacheche
- Pubblicità nei chioschi e nelle edicole
- Installazioni stagionali e pedane
- Transenne parapetonali
- Teloni tesi;
- Tende
- Targhe
- Pubblicità su veicoli;
- Pubblicità all'interno di stazioni di servizio e parcheggi;
- Pubblicità fonica.

6. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI E LIMITAZIONI A CARATTERE GENERALE

In base alle valenze storico ambientali, urbanistiche e architettoniche, il centro abitato del Comune di Canicattì è distinto in due diverse aree omogenee e si dividono in:

Zona Rossa:	Zone "A" della variante generale del p.r.g.
--------------------	---

Zona Azzurra:	Altre Zone della variante generale del P.R.G.
--------------------------	---

Ogni zona individuata sarà soggetta a precise indicazioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Zona Rossa

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari potrà essere concesso previo nulla osta dell'Ente competente alla tutela.

2. Nell'ambito delle zone "A", sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane, e sugli altri beni di cui D.L.vo 29/10/1999 n.490, e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di uffici pubblici, scuole, ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità; sono consentite le insegne di esercizio.

Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nell'ambito della zona rossa rimane comunque vietata ogni insegna, targa, cartello stradale, tenda solare, posti su manufatti in pietra o ferro o su elementi decorativi di valore artistico o architettonico.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito dei luoghi e degli edifici vincolati a norma di legge, di cui al primo e secondo comma è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice della strada, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela del bene.

Zona Azzurra

Nell'ambito della zona azzurra, sugli edifici pubblici, scuole, ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.

In generale, è vietata l'installazione o la collocazione di :

- manifesti pubblicitari, tranne che negli spazi appositamente predisposti o specificatamente autorizzati dal Comune;
- l'installazione sul tetto degli edifici, anche sotto forma di singole lettere, tranne i casi disciplinati dal presente Regolamento.

Su tutto il territorio Comunale è inoltre vietata la collocazione di impianti di qualunque tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.

Su tutto il territorio comunale è vietato il posizionamento anche a carattere temporaneo di cartelli, manifesti, striscioni ecc., sulle recinzioni e sulle inferriate dei balconi, tranne i casi disciplinati dal presente Regolamento

Su tutto il territorio comunale è inoltre vietata la collocazione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi.

Su tutto il territorio comunale è vietata la diffusione di messaggi pubblicitari tramite proiezione su muri di immagini; tale forma di pubblicità potrà essere svolta esclusivamente nell'ambito di impianti sportivi o di manifestazioni fieristiche, nel rispetto dello svolgimento di tali attività, senza pregiudizio per l'utente della strada e nel rispetto del codice della strada, del regolamento di esecuzione e dei principi generali del presente regolamento.

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E
MODALITA' DI INSTALLAZIONE**

7. AFFISSIONI CARTACEE

7.1 AFFISSIONI A MURO

Sono da considerare abusive, in base all'Art. 51 comma 1 del Regolamento del Codice della Strada, le pubblicità realizzate con manifesti affissi direttamente a muro collocati fuori o dentro i centri abitati.

Sono consentite affissioni solo su supporti idonei allo scopo.

7.2 AFFISSIONI PRECARIE

In tutto il territorio comunale, sia fuori che dentro il centro abitato, è vietata la collocazione di manifesti su supporti precari di qualunque tipo posti in appoggio o ancoraggio su monumenti e fontane, su alberi, su arbusti e siepi, recinzioni od altro, ovvero collocati in modo tale da creare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.

7.3 AFFISSIONI SU PLANCE A MURO

a - Definizione.

Si definisce "plancia a muro" il manufatto metallico monofacciale ancorato al muro finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.

b – Criteri generali di installazione

Per le plance di affissione a muro le dimensioni consentite sono soltanto quelle che non superino le dimensioni del muro e siano modulate in rapporto allo standard affissionale cm.70xcm.100 e multipli di tale standard (orizzontali o verticali) o cm.600xcm.300 (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori a patto che venga garantita una corretta impaginazione.

Tutte le plance, ove consentito, non dovranno superare, la superficie di 18,00 mq. per ogni lato di affaccio con un massimo di due lati di affaccio.

La plancia a muro dovrà essere leggermente distanziata in modo da permettere un minimo di areazione. La distanza massima dal muro potrà essere di 5 cm.; l'altezza della cornice dovrà essere almeno di cm.4.

Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità per cause dovute a incuria o mancanze da parte di chi opera o gestisce l'affissione. Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato opportunamente verniciato nei colori verde scuro o grigio antracite, a scelta dell'Amministrazione Comunale.

Gli impianti destinati agli avvisi funebri dovranno essere di colore grigio scuro e dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore recante la scritta nera su fondo bianco "Avvisi Funebri".

Gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore con scritto "Avvisi istituzionali".

c - Ubicazione.

Zona Rossa

E' vietata la collocazione di plance a muro.

Zona Azzurra

Non è consentita l'installazione di plance poste sui muri dei fabbricati; la collocazione di plance a muro può essere effettuata solo su muri di sostegno, di recinzione, che rendano autonoma la struttura portante.

Le plance a muro poste perpendicolari, oblique o parallele al senso di marcia dei veicoli all'interno dei centri abitati dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di indicazione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di indicazione.	15 ml.
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.	30 ml.
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.	20 ml.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

	Zona Rossa	Zona Azzurra
Affissioni su plance a muro		
Superficie massima	Vietata	18,00 mq. max
Tipologia impianti		Strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato.

7.4 AFFISSIONI SU PLANCE ANCORATE AL SUOLO

a - Definizione.

Si definisce "plancia ancorata al suolo" il manufatto bifacciale o monofacciale supportato da un'ideale struttura di sostegno infissa nel suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.

b – Criteri generali di installazione

Per le affissioni su plance ancorate al suolo le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali cm.70xcm.100 e multipli di tale standard (orizzontali o verticali) o cm.600xcm.300 (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori a patto che venga garantita una corretta impaginazione.

Gli impianti aventi dimensione standard 70x100 dovranno avere altezza da terra pari a mt. 1,00.

Tutte le plance, ove consentito, non dovranno superare, la superficie di 18,00 mq. per ogni lato di affaccio con un massimo di due lati di affaccio, e con altezza da terra di mt.1,50.

Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, a seguito del distacco di grandi porzioni di manifesti sovrapposti, causate da agenti atmosferici o atti vandalici.

Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato opportunamente verniciato nei colori verde scuro o grigio a scelta dell'Amministrazione Comunale.

Gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore con scritto "Avvisi istituzionali".

c - Ubicazione.

Le plance auto portanti ancorate al suolo, collocate lungo le strade e relative fasce di pertinenza, poste parallele, perpendicolari o oblique al senso di marcia dei veicoli all'interno dei centri abitati non potranno in nessun caso essere poste sul marciapiede e dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata e in ogni caso dal limite esterno del marciapiede (inteso come quello più distante dalla carreggiata)	1,50 ml.
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di indicazione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di indicazione.	15 ml.
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.	30 ml.
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.	20 ml.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Le plance ancorate al suolo non potranno occultare fronti di esercizi commerciali e pubblici esercizi e dovranno in tutti i casi avere una distanza dai fronti degli edifici con un minimo di ml.2,50 per le plance di dimensioni 70x100 e di ml. 8,00 per le plance di misura maggiore, fino al massimo di 18 mq.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

	Zona Rossa	Zona Azzurra
Affissioni su plance ancorate al suolo.		
Superficie massima	Vietata	18,00 mq.max

Tipologia impianti		Strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato.
--------------------	--	--

8. PUBBLICHE AFFISSIONI

8.1 SUPERFICIE COMPLESSIVA DESTINATA ALLE AFFISSIONI

La superficie complessiva minima da destinare agli impianti per affissioni non può risultare inferiore a 18 mq. ogni 1000 abitanti come stabilito dal D.L. 507 del 15.12.1993; tale dato comporta, in relazione alla popolazione del comune di Canicattì, pari a 31.713 abitanti al 2001, una superficie complessiva minima di mq. 571 da distribuire nel territorio comunale.

Gli spazi da destinare alle affissioni sono suddivisi nelle seguenti percentuali:

- a. spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica 20,00% della superficie complessiva;
- b. spazi per affissioni di natura commerciale 75,00% della superficie complessiva;
- c. spazi destinati all'affissione diretta da parte dei privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio 5,00% della superficie complessiva.

L'Amministrazione Comunale si riserva:

- la scelta delle modalità, della localizzazione e dei tempi di inserimento degli impianti di affissioni;
- il diritto di recuperare ed adeguare alla nuova normativa gli impianti di affissioni esistenti.

I diversi impianti affissionali si suddividono in funzione della loro finalità d'uso nelle seguenti categorie:

- Istituzionali
- Sociali e non economici
- Commerciali
- Funebri

8.2 ISTITUZIONALI

Sono quelli:

- a. preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi od iniziative riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. riguardanti le autorità militari e relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
- c. dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d. delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f. la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

8.3 SOCIALI E NON ECONOMICI

Sono destinati alle comunicazioni di Enti, Associazioni, etc. non aventi fini di lucro e comunque rientranti nelle casistiche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93.

8.4 COMMERCIALI

Sono riferiti a messaggi aventi carattere pubblicitario a fine di lucro.

8.5 FUNEBRI

Sono riservati esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituiti da manifesti di formato ridotto.

Tutti gli impianti destinati alle affissioni sia istituzionali che commerciali o non commerciali, oppure privati dovranno essere dotati alla sommità di un coronamento, in differenti colori, idoneo a segnalare ed identificare le diverse tipologie degli impianti stessi (istituzionali, commerciali, non commerciali o privati).

Gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni non possono essere rimossi o spostati se non per ragioni di pubblico interesse, in tutti i casi mai per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

8.6 NORME PARTICOLARI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Nei casi di tabelle di pubbliche affissioni non vengono prese in considerazione le distanze tra gli altri impianti pubblicitari.
- Nei casi di standardi affissionali disposti parallelamente alla carreggiata e posizionati fra gli alberi, non vengono rispettate le distanze dai segnali stradali fissate per i cartelli.
- Nei casi di standardi affissionali, in deroga a quanto previsto per i cartelli, la distanza fra altri mezzi pubblicitari e/o affissionali viene determinata in 15 metri.
- Solamente per affissioni di carattere istituzionale, sociale e non economico, funebri, è consentita la collocazione di plance ancorate al suolo nella zona rossa, in siti opportunamente individuati dall'Ufficio Tecnico Comunale, ed approvati dalla Commissione Tecnica citata al punto 1.

8.7 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria.

Non sono previste regolamentazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili; in tali situazioni comunque risultano presentarsi condizioni adatte per particolari inserimenti di carattere temporaneo con possibilità di proporre soluzioni originali sia a scopo pubblicitario generale che finalizzato ad espletare il procedere del lavoro e/o le tecnologie adottate in cantiere, nonché a prefigurare la soluzione finale del progetto architettonico; in cantiere é possibile installare cartelli, teloni tesi in ancoraggio alla recinzione, sui ponteggi o autoportanti a patto che vengano garantite la pubblica incolumità ed il rispetto del Nuovo Codice della Strada.

L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari, da parte dell'Amm.ne Comunale.

9. CARTELLONISTICA

9.1 CARTELLI

a - Definizione

Si definisce «**cartello**» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici si direttamente, sia tramite sovrapposizione di adesivi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

b – Criteri generali di installazione

Zona Rossa

E' vietata in questa zona la collocazione di cartelli.

Zona Azzurra

Non è consentita l'installazione di cartelli posti in aderenza ai fabbricati; la collocazione di cartelli a muro può essere effettuata solo su muri di sostegno, che rendano autonoma la struttura portante.

E' vietato il posizionamento sulle rotatorie.

All'interno di esercizi aperti al pubblico (negozi, supermercati, ristoranti, ecc..) è consentito effettuare forme di pubblicità con cartelli fissi luminosi e non, rotanti, ecc., anche per conto terzi, a condizione che il singolo impianto non superi 1,5 mq. di superficie espositiva.

Per ogni esercizio pubblico, previa autorizzazione del Proprietario, può essere installato solo un impianto.

Le strutture di sostegno dei cartelli stradali dovranno essere di colore verde scuro, e dovranno essere costituite esclusivamente da uno a due singoli pali di sostegno.

Il bordo inferiore dei cartelli deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,50 mt. rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Le dimensioni massime dei cartelli per esposizioni permanenti non possono superare il limite massimo di 18 mq.

c - Ubicazione

Il posizionamento dei cartelli collocati lungo le strade e relative fasce di pertinenza, posti paralleli, perpendicolari o obliqui al senso di marcia dei veicoli all'interno dei centri abitati non potrà in nessun caso interessare il marciapiede e dovrà rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata e in ogni caso dal limite esterno del marciapiede (inteso come quello più distante dalla carreggiata)	1,50 ml.
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.	20 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di indicazione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di indicazione.	15 ml.
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.	30 ml.
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.	20 ml.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

I cartelli non potranno occultare fronti di esercizi commerciali e pubblici esercizi e dovranno in tutti i casi avere una distanza dai fronti degli edifici di ml.5,00.

E' consentita la collocazione di grandi pubblicità parietali sui muri ciechi degli immobili a qualsiasi scopo destinati, previa autorizzazione dei proprietari stessi e valutazione della Commissione Edilizia e sempre che siano previsti al di fuori del Centro Storico» (comma aggiunto dalla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 80 del 24.11.2005)

10. INSEGNE DI ESERCIZIO

a - Definizione

Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.)- Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da un marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

L'insegna individua la presenza di una attività (commerciale, artigianale, industriale, di servizio od altro) della quale potrà indicare nome o ragione sociale, tipo di attività od esercizio, i prodotti od i servizi ad essa connessi

b - Criteri generali di installazione.

Zona Rossa

Qualora per motivi di rispetto della facciata dell'edificio (edifici sottoposti a vincolo di interesse storico o artistico) non sia consentita l'apposizione di insegne al di fuori della porta o vetrina, le scritte potranno essere realizzate in vetrofania o sarà possibile posizionarle internamente alla vetrina stessa in modo che risultino comunque visibili dall'esterno.

Non sono consentite le insegne di esercizio a bandiera tranne quelle per indicare esclusivamente servizi di pubblica utilità: farmacie, ospedali, forze dell'ordine, tabaccherie, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, hotel, pensioni, alberghi, con altezza superiore a mt.2,50 e superficie massima di 3000 cmq. Le insegne di esercizio non potranno in ogni caso installarsi su sostegni autonomi direttamente ancorati al suolo ma dovranno sempre essere ancorate alle strutture dell'edificio sede dell'esercizio da pubblicizzare, tranne quelle per indicare esclusivamente servizi di pubblica utilità: farmacie, ospedali, forze dell'ordine, tabaccherie, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, hotel, pensioni, alberghi, con

dimensioni massime di 3000 cmq, poste ad altezza di mt.2,50, ovvero di misure inferiori, compatibilmente con le dimensioni della strada e la circolazione stradale e pedonale.

Nella zona "Rossa" la posa in opera delle insegne di esercizio dovrà avvenire parallelamente alle facciate dell'edificio, in aderenza delle facciate stesse, ed installate entro l'apertura del vano porta, vetrina o sovrapporta; in alternativa sono consentite installazioni delle insegne di esercizio lateralmente alle porte di ingresso delle attività commerciali; per queste ultime la dimensione massima consentita è di 3000 cmq. Per le insegne installate nei vani porta vetrina o sovrapporta dovrà essere rispettato un incasso minimo di 5 cm. per consentire la lettura esatta del taglio dell'apertura.

Non è consentito l'utilizzo di materiali sintetici non coerenti con quelli riconducibili alla facciata originaria dell'edificio, quali alluminio, acciaio, marmo graniti ecc.; dovrà pertanto garantirsi l'uso di materiali naturali.

Sono proponibili le insegne che storicamente hanno fatto parte dell'edificio, comprovate con idonea documentazione.

Zona Azzurra

Le insegne di esercizio potranno essere ancorate alle strutture dell'edificio sede dell'esercizio da pubblicizzare; nel caso di impossibilità in alternativa potranno installarsi su sostegni autonomi direttamente ancorati al suolo. Potranno in quest'ultima ipotesi proporsi impianti multi-insegna nel rispetto dell'altezza massima prescritta

Nella zona "Azzurra" non è consentita la collocazione di insegne su coperture, tranne che per gli alberghi, centri commerciali e produttivi; tale collocazione è consentita in deroga alle distanze minime dettate nel presente regolamento, purché siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale

Negli interventi di recupero degli edifici o nelle progettazioni ex novo, qualora ai piani terra o ai piani superiori siano previste attività commerciali che comportino l'esigenza dell'apposizione di insegne dovranno prevedersi gli spazi di collocazione in sede progettuale.

Il posizionamento delle insegne non dovrà in alcun caso interferire con gli elementi architettonici delle facciate.

Il tipo di luminosità potrà essere:

- con sorgente luminosa esterna, purché la stessa non crei disturbo alla visibilità viaria;
- con sorgente luminosa interna (a cassetto con luce in trasparenza);
- a luce propria con realizzazioni a tubi al neon o con lettere a scatolare chiuso opache o traslucide.

Nella realizzazione delle insegne non potranno essere impiegati materiali riflettenti come vetri a specchio o alluminio non verniciato.

Negli edifici dove esistono apposite modanature per il collocamento di scritte e insegne esse non potranno in nessun modo superare in altezza e in larghezza le dimensioni individuate dall'elemento stesso; all'interno di tali dimensioni potranno avere carattere composito con forme artistiche.

In nessun modo le insegne devono interferire con la segnaletica stradale e la toponomastica.

In tutti i casi la realizzazione delle insegne potrà essere effettuata solo con materiali che garantiscano un corretto inserimento architettonico.

In alternativa alle insegne di esercizio poste al di sopra delle vetrine e porte, sono consentite installazioni delle insegne di esercizio lateralmente alle porte di ingresso delle attività commerciali.

Non è consentito il posizionamento di insegne di esercizio sui terrazzi, finestre e nei balconi.

Nella Zona "Azzurra" possono realizzarsi tipologie di insegne anche a cassonetto con illuminazione per trasparenza, o insegne con lettere illuminate di qualsiasi materiale oppure tubi di neon illuminati e comunque con tutti i materiali ammessi per la zona "Rossa".

Nella zona "Azzurra" è consentita l'installazione di insegne di esercizio che superano i limiti dimensionali descritti nei precedenti punti, quando l'architettura della facciata dell'edificio sulla quale dovrebbe essere ancorata l'insegna di esercizio, suggerisca dimensioni più consone alla stessa facciata: l'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione si riserverà il diritto di valutare caso per caso il rilascio o meno delle stesse Autorizzazioni.

Nel caso di esercizio con più di una vetrina, soltanto nella zona "Azzurra" è possibile installare insegne di esercizio che vanno da un limite estremo di una vetrina di lato al limite estremo della vetrina di lato opposto rispetto alla prima.

Per quanto attiene le insegne le strade a perimetro della delimitazione del centro storico vanno classificate come Zona Azzurra.

c - Ubicazione

Le insegne di esercizio poste su palo potranno essere collocate in marciapiedi aventi una larghezza minima di mt.1,50 e dovranno rispettare quanto appresso:

- il palo dovrà collocarsi alla distanza di cm.30 dal ciglio del marciapiede;
- l'insegna dovrà essere rivolta verso il marciapiede ad altezza superiore a mt.2,30 ed avere altezza propria non superiore a cm. 80 e larghezza non superiore a mt.1,00. In nessun caso potrà investire la sede veicolare e la distanza minima da pareti di edifici e balconi dovrà essere di mt.1,50; dai muri di sostegno tale distanza è ridotta a cm.50.
- Sono vietati i doppi pali e consentite solo insegne monopalo che dovranno essere poste alla distanza minima di mt. 15 (mt. 10 – come sostituiti dalla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 48 dell'8.6.2006) l'una dall'altra ed avere caratteristiche tali da rendere possibile la sovrapposizione di altre insegne, ove richiesto da ditte diverse; in ogni caso non potrà superarsi l'altezza complessiva di mt.3,10 dal marciapiede.

Il posizionamento per insegne su palo perpendicolari, oblique e parallele al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di indicazione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di indicazione.	15 ml.
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.	30 ml.
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.	20 ml.

Le insegne di esercizio poste a bandiera potranno essere collocate ove il filo esterno sia contenuto entro cm. 30 dal ciglio del marciapiede e dovranno rispettare quanto appresso:

- 1) l'insegna dovrà essere rivolta verso il marciapiede ad altezza superiore a mt. 2,30 ed avere altezza propria non superiore a cm. 80 e larghezza non superiore a mt. 1,00. In nessun caso potrà investire la sede veicolare e la distanza minima da balconi dovrà essere di mt. 1,50; dai muri di sostegno tale distanza è ridotta a cm. 50.
- 2) sono consentite insegne che dovranno essere poste alla distanza minima di mt. 15 l'una dall'altra e in ogni caso non potrà superarsi l'altezza complessiva di mt. 3,10 dal marciapiede.

Il posizionamento delle insegne a bandiera perpendicolari, oblique e parallele al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle distanze minime riportate nella precedente tabella relativa alle insegne di esercizio poste su palo.

Le insegne a bandiera potranno essere autorizzate in alternativa alla collocazione delle insegne a palo (commi aggiunti dalla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 48 dell'8.6.2006).

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

11. PREINSEGNE

a - Definizione

Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.)- Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

b - Criteri generali di installazione.

Zona Rossa

Sono concesse solo se realizzate secondo impianti multipli, anche se non totalmente occupati.

E' in ogni caso vietato collocare gli indicatori direzionali sui sostegni degli impianti di segnaletica stradale, paline, fermate bus, e su ogni altro sostegno non predisposto allo scopo.

Tale tipologia di pubblicità si deve attenere a quanto prescritto dall'art.134 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495), che viene riportato in calce al presente articolo.

L'autorizzazione di tali indicatori direzionali potrà essere concessa solo per attività di servizio privato di pubblico interesse (hotel, ristoranti, cinema, officine meccaniche, ospedali, farmacie ecc.).

I colori di fondo dei singoli pannelli e delle lettere devono rispettare le seguenti disposizioni:

1. alberghi e ristoranti: fondo bianco, scritte nere con riproduzione del logotipo identificativo;
2. indicazioni turistiche: fondo marrone, scritte bianche con riproduzione del logotipo identificativo;

3. luoghi di pubblico interesse: fondo bianco, scritte nere con riproduzione del logotipo identificativo.

Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e sono contenute entro i limiti di m. 1,00 x 0,20 .

Gli impianti saranno autorizzati a condizione che la struttura possa contenere fino a 6 frecce direzionali da installare a cura di soggetti diversi e che le stesse abbiano uguali dimensioni.

Gli impianti saranno collocati in modo che le frecce siano ad un'altezza minima dal suolo di 1,00 metri ed ad una massima di 4 metri.

La struttura portante dovrà essere decisa dall'Ufficio Comunale competente in forma unica, per una corretta integrazione con il contesto urbano circostante, sia per la scelta dei materiali che per la forma dei sostegni (potranno essere installati impianti realizzati con strutture di sostegno in alluminio estruso di colore grigio antracite o in fusioni di ghisa), e per la sicurezza della circolazione stradale e pedonale. Tutte le installazioni devono essere strutturate in modo da consentire una facile lettura e quindi riportare semplicemente il nome, il logotipo della ditta e la relativa freccia direzionale.

Zona Azzurra

Sono concesse solo se realizzate secondo impianti multipli, anche se non totalmente occupati.

E' in ogni caso vietato collocare gli indicatori direzionali sui sostegni degli impianti di segnaletica stradale, paline, fermate bus, e su ogni altro sostegno non predisposto allo scopo.

Tale tipologia di pubblicità si deve attenere a quanto prescritto dall'art.134 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495), che viene riportato in calce al presente articolo.

L'autorizzazione di tali indicatori direzionali potrà essere concessa:

1. per attività di carattere industriale, artigianale o commerciale;
2. per attività di servizio privato di pubblico interesse (hotel, ristoranti, cinema, officine meccaniche, ospedali, farmacie ecc.).

I colori di fondo dei singoli pannelli e delle lettere devono rispettare le seguenti disposizioni:

4. attività industriali, artigianali e commerciali: fondo nero, scritte gialle con riproduzione del logotipo aziendale;
5. alberghi e ristoranti: fondo bianco, scritte nere con riproduzione del logotipo identificativo;
6. indicazioni turistiche: fondo marrone, scritte bianche con riproduzione del logotipo identificativo;
7. luoghi di pubblico interesse: fondo bianco, scritte nere con riproduzione del logotipo identificativo.

Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e sono contenute entro i limiti di m. 1,00 x 0,20 .

Gli impianti saranno autorizzati a condizione che la struttura possa contenere fino a 6 frecce direzionali da installare a cura di soggetti diversi e che le stesse abbiano uguali dimensioni.

Gli impianti saranno collocati in modo che le frecce siano ad un'altezza minima dal suolo di 1,00 metri ed ad una massima di 4 metri.

La struttura portante dovrà essere decisa dall'Ufficio Comunale competente in forma unica, per una corretta integrazione con il contesto urbano circostante, sia per la scelta dei materiali che per la forma dei sostegni (potranno essere installati impianti realizzati con strutture di sostegno in alluminio estruso di colore grigio antracite o in fusioni di ghisa), e per la sicurezza della circolazione stradale e pedonale. Tutte le installazioni devono essere strutturate in modo da consentire una facile lettura e quindi riportare semplicemente il nome, il logotipo della ditta e la relativa freccia direzionale.

c - Ubicazione

Le preinsegne dovranno essere collocate a non meno di 5 metri dagli incroci delle vie comunali ove possibile (Le preinsegne dovranno essere collocate a non meno di 15 metri dagli incroci delle vie comunali - comma sostituito dalla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 48 dell'8.6.2006).

Il posizionamento degli indicatori direzionali potrà avvenire purché non interferiscano con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale nel rispetto dell'art.81 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

Art. 134. Segnali turistici e di territorio (art. 39 C.s.).

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2: a) turistiche; b) industriali, artigianali, commerciali (1); c) alberghiere; d) territoriali; e) di luoghi di pubblico interesse. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231. 2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. 3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione. 4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte (2). 5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 (2). 6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col <<gruppo segnaletico unitario>> ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di <<zona industriale, zona artigianale, zona commerciale>> (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di

preselezione (2). 7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla <<zona industriale>> o <<zona artigianale>> o <<zona commerciale>> in genere (fig. II.297) (2). 8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione. 9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera. 10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende: a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298) (3); b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299); c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. II.300 e II.301). 11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure. (1) Lettera così sostituita dall'art. 83, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. (2) Comma così modificato dall'art. 83, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. (3) Lettera così modificata dall'art. 83, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

12. IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE

a - Definizione.

Si definisce "impianto a messaggio variabile" il mezzo pubblicitario avente la possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari variabili; ciò può realizzarsi attraverso l'ausilio di sistemi automatici di tipo elettro-meccanico ovvero attraverso sistemi elettronico digitali: può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Gli impianti a messaggio variabile non possono superare la superficie utile di 18,00 mq. e potranno essere collocati esclusivamente sulle terrazze di copertura degli edifici purchè non provochino abbagliamento, nel rispetto dell'art.23 del Codice della Strada.

E' vietato collocare impianti a messaggio variabile con periodo di variabilità inferiore a 3 minuti.

Le strutture di sostegno dovranno essere di colore verde scuro.

c - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

	Zona Rossa	Zona Azzurra
Impianti a messaggio		

variabile.		
Superficie massima	Non consentita l'installazione.	18 mq. max

13. STRISCIONI - LOCANDINE – STENDARDI

a - Definizione.

Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.)- Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e/o spettacoli di pubblico interesse; la locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo e della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Le "locandine" possono essere in tela di cotone impermeabile, in tela plastificata o in pvc e comunque luminosi solo per luce indiretta. Lo "Stendardo" deve essere monofacciale e a prevalente sviluppo verticale, da ancorare esclusivamente a sostegni (es. pali) già esistenti sul territorio, senza intralcio o pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità. E' fatto comunque divieto di ancoraggio ai pali di sostegno dei cartelli della segnaletica stradale, della toponomastica, dei pali di pubblica illuminazione che non siano di proprietà comunale e agli alberi. Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 mt. rispetto alla superficie della carreggiata.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Per i limiti dimensionali si applicano le prescrizioni riportate nelle tabelle del paragrafo zonizzazione del presente articolo.

In ogni caso per la messa in opera degli "striscioni" a cavallo degli assi viari é assolutamente vietato l'utilizzo (quale supporto di aggancio ed ancoraggio) di portalampade o lampioni ovvero di pali e/o di qualsiasi altro mezzo tecnico funzionale di uso pubblico non opportunamente dimensionato, predisposto o calcolato per sostenere tali agganci; l'aggancio può avvenire solo tramite sostegni appositi o tramite due facciate edilizie prospicienti a patto che vengano fatti salvi i diritti di terzi e vengano rispettati i più ampi criteri di sicurezza pubblica, relativi al traffico ed alla prospettiva visiva dal punto di vista della salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale, urbano e paesaggistico. La collocazione degli striscioni, simmetrica rispetto alla mezzzeria della strada, deve risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza minima da terra di 5,10 metri della parte inferiore del supporto pubblicitario e posti a distanza reciproca non inferiore a 12,50 metri.

c - Ubicazione.

Il posizionamento di striscioni, locandine e stendardi potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata e in ogni caso dal limite esterno del marciapiede (inteso come quello più distante dalla carreggiata - solo per le locandine)	1,50 ml.
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.	15 ml.
Distanza prima dei segnali di indicazione.	20 ml.
Distanza dopo i segnali di indicazione.	15 ml.
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.	30 ml.
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.	20 ml.

E' vietata la collocazione di striscioni, locandine e stendardi sulle recinzioni degli edifici, sulle balaustre e sulle inferriate.

E' vietata la collocazione di locandine in materiale rigido semplicemente appoggiate al terreno in prossimità del bordo della carreggiata; le stesse potranno essere collocate su sostegni mobili, fissati provvisoriamente al suolo, in modo da garantire la resistenza al vento.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

	Zona Rossa	Zona Azzurra
Striscioni		
Superficie massima	10,00 mq.	10,00 mq.
Tipologia impianti	PVC/Cot.	PVC/Cot.

	Zona Rossa	Zona Azzurra
Stendardi - Locandine		
Superficie massima	Vietata.	1,40 mq.
Tipologia impianti		PVC/Cot.

		/Carta
--	--	--------

14. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE

a - Definizione

Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.)- Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

b – Criteri di installazione

Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente, al termine fissato dall'autorizzazione.

Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

Essi sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

15. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (PUBBLICITA' E ARREDO URBANO)

a - Definizione.

Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.)- Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Tali impianti pubblicitari andranno considerati per la loro qualità di inserimento, in accordo con l'elemento funzionale d'arredo e di quest'ultimo con il contesto urbano circostante.

Non sono autorizzate collocazioni di mezzi pubblicitari di servizio se non attraverso una linea progettuale appositamente studiata in stretta correlazione con l'immagine dello spazio urbano in cui sono collocati in accordo con eventuali piani attuativi. La collocazione di tali impianti rimane disciplinata dalle procedure riportate all'art.37 del presente regolamento, al quale si rimanda per ulteriori specificazioni.

c - Ubicazione.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari, purché il loro posizionamento non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale e le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada.

d - Zonizzazione.

L'inserimento di tali sistemi è ammesso nella zona azzurra, purché il loro progetto di realizzazione ed installazione trovi motivate ragioni di inserimento, per qualità fisiche e visive.

Nella zona rossa la collocazione è ammessa con le modalità del successivo art.37; la possibilità di inserimento della pubblicità potrà avvenire previo parere, caso per caso, della Commissione tecnica istituita dall'art.1 del presente Regolamento, che dovrà decidere in base a criteri di pubblico decoro.

16. PUBBLICITA' NEI CHIOSCHI E NELLE EDICOLE

Sono consentiti solo impianti pubblicitari relativi alla specifica attività di esercizio commerciale da collocarsi a modo di insegna; sono vietate segnalazioni visive di dimensioni eccessive con lo scopo di recuperare la lieve consistenza volumetrica dell'attività; nel complesso i gestori di attività collocate in tali manufatti dovranno:

- allestire il proprio chiosco o vetrina con decoro;
- mantenere sempre in buono stato il materiale usato per l'appoggio dei giornali, riviste, libri, ... ecc;
- è vietato qualsiasi appoggio ai muri, alle recinzioni, agli alberi, alle lampade, e relativa distesa di corde e ferri;
- contenere l'occupazione del suolo nei limiti di spazio e di orario fissati dalla concessione;
- non dovranno in nessun caso appoggiare alcunché non autorizzato a terra, sopra i muri, sui sostegni o altri manufatti accessori di carattere urbano.

17. INSTALLAZIONI STAGIONALI - PEDANE

Le pedane dovranno avere carattere provvisorio, in legno o materiali simili facilmente rimovibili e dovranno conformarsi alle prescrizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione. Non dovranno quindi interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e sono tenute a seguire i seguenti criteri generali:

1. in prossimità di incroci la pedana non dovrà creare ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli, di cui all'art. 18 del Codice della Strada, ed in ogni caso avrà una distanza minima di ml.5,00 dal bordo delle intersezioni;
2. non è consentito installare pedane su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
3. l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
4. nell'installazione della pedana dovrà essere lasciato un passaggio per i flussi pedonali di ml..2,00 (ml.1,50 nella zona rossa);

5. qualora la pedana occupi una parte di corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione. La pedana dovrà essere realizzata sempre con elementi rimovibili e delimitata, salvo casi particolari, con vasi e fioriere ravvicinate, ovvero con steccati in legno, contenenti piante verdi con effetto siepe, tenuti a regola d'arte e di forma, materiali e dimensioni da specificare nella richiesta. In ogni caso dovrà essere mantenuta libera una porzione di carreggiata di almeno 4 mt. per consentire la circolazione dei mezzi.

Non è altresì consentito porre in opera pavimentazioni di qualsiasi tipo, anche se semplicemente appoggiate, direttamente sulla superficie pubblica.

Eventuali danni alle pavimentazioni esistenti saranno a carico dell'intestatario dell'autorizzazione che dovrà provvedere inoltre al ripristino della pavimentazione stessa.

Coperture

La struttura di eventuali coperture delle pedane dovrà essere in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, in materiale impermeabilizzato e resistente, comunque opaco, con esclusione assoluta di ondulati vari o similari.

Nella zona rossa potranno essere usati solo ombrelloni tradizionali con tessuti di tinta unita non in plastica, aventi eventualmente scritte, relative all'attività, solo sulle bande e dovranno essere installati unicamente su basi mobili.

Tipologie

- ombrelloni: di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie;
- tende a pantalera: costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciate alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo;
- capanno: costituito da una o più tende a falda inclinata;
- doppia falda: a struttura centrale o con montanti perimetrali e copertura a piramide o a pianta centrale varia;
- strutture innovative: non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate.

In presenza di specifici vincoli di legge, è sempre necessario ottenere il Nulla Osta degli enti preposti.

18. TRANSENNE PARAPEDONALI

a - Definizione.

Si definiscono “**transenne parapetonali** “ gli elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro a formare un cordone di altezza massima di cm.90 ed avente la funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa; dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'orientamento e/o la protezione del traffico pedonale; non è ammesso alcun altro impiego.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Le transenne parapetonali potranno collocarsi solo in presenza di un marciapiede o di un area pedonale che renda giustificabile il loro posizionamento; le dimensioni del cartello pubblicitario non potranno superare le dimensioni di cm.100 di base per cm.70 di altezza; dovranno essere sufficientemente robuste da sopportare le spinte laterali senza oscillazioni che rechino insicurezza nei pedoni. La pubblicità può essere esposta sui due lati.

L'autorizzazione alla collocazione rimane disciplinata dalle modalità indicate al successivo art.37.

La diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali, è disciplinata in relazione alle dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto architettonico, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

Art.23, comma 1 del Codice della Strada

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

c - Ubicazione.

Le transenne dovranno essere collocate a ridosso del ciglione della strada e in ogni caso ad una distanza minima di cm.30 dal bordo della carreggiata e ad una distanza minima di cm.120 da eventuali ostacoli fissi (muri ecc..).

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

	Zona Rossa	Zona Azzurra
Transenne.		
Dimensioni massime	100x70	100x70
Tipologia impianti	Acciaio zincato verniciat o di colore antracite	Acciaio zincato verniciat o di colore antracite

Si specifica che la collocazione nella zona rossa è ammessa con l'esclusione della pubblicità e di scritte di qualunque genere, tranne che per situazioni particolari per i quali la Commissione tecnica istituita dall'art.1 del presente Regolamento dovrà decidere caso per caso in base a criteri di pubblico decoro.

19. TELONI TESI

Si definiscono “**teloni tesi**” i teli in cotone o PVC montati e tesi su apposito telaio tramite corde in nylon o di altro tipo che attraversano apposite linee di occhielli metallici in alluminio o comunque inossidabili. Questi impianti possono essere installati per brevi periodi a termine ovvero dove il mezzo pubblicitario debba essere necessariamente rimovibile e/o riutilizzabile per la natura stessa dell’attività pubblicizzata (es.: Ditte che eseguono lavori in corso d’opera in cantieri edili).

20. TENDE

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso di pubblici esercizi, e' richiesta l'autorizzazione comunale solo se ricadenti su suolo pubblico.

- Potranno essere installate a fronte del marciapiede, purché sia rispettata una distanza minima di cm 0,50 dal bordo esterno del marciapiede ed altezza minima dal punto più basso ml. 2,20.
- Le tende potranno recare sulla banda verticale la scritta relativa all'attività, equiparabile a quella di un'insegna.

Per le tende da installare all'interno della zona rossa, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- esclusivamente materiale non plastico per la tenda
- struttura in ferro o alluminio preverniciato
- entro la larghezza degli stipiti
- altezza minima dal punto più basso ml. 2,20
- le tende a calotta sono ammesse solo in caso di aperture ad arco.
- senza chiusura laterale.

21. TARGHE - PULSANTIERE

Si definiscono “**targhe**” gli elementi non luminosi pubblicizzanti studi professionali, uffici, Enti assicurativi, laboratori, ecc., collocate accanto i portoni d’ingresso.

Nella zona rossa le targhe non potranno superare le dimensioni di cm.24x16.

Non è consentita la collocazione di targhe su portoni, cancelli ed altri tipi di infisso mobile che costituiscono testimonianza dal punto di vista storico artistico. Non debbono obliterare o sovrapporsi a partiture murarie, elementi di arredo urbano e particolari architettonici che costituiscono segni o tracce emergenti e significative dell'architettura e della storia dell'edificio. E' vietato l'uso dell'alluminio anodizzato, di materiali sintetici e comunque di marcato contrasto cromatico, tale da provocare disturbo alla percezione visiva. Non è consentita l'installazione di targhe con emanazione di luce diretta.

In presenza di più targhe potrà essere richiesta l'apposizione, ove possibile, di un unico portatarghe

Le pulsantiere degli edifici monumentali o di pregio storico ambientale della zona dovranno essere in ottone; analogamente dovrà operarsi in ogni caso per gli edifici di corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi e le zone limitrofe di interesse turistico.

Nella zona azzurra è consentita la collocazione di targhe al lato dell'ingresso dell'edificio ad un'altezza compresa tra m. 1,50 e 2,30 dal suolo. Sulle targhe di indicazione non è consentita pubblicità, ma solo indicazione dell'attività con eventuale marchio del titolare della stessa.

La dimensione massima delle targhe è stabilita di cm 60 di base cm. 50 di altezza, e cm. 5 di profondità, con caratteristiche idonee in funzione dell'ambiente di inserimento per colori e materiali. In presenza di più targhe potrà essere richiesta l'apposizione, ove possibile, di un unico portatarghe.

22. PUBBLICITA' SUI VEICOLI

Sui veicoli è vietata l'apposizione di scritte e/o insegne pubblicitarie luminose (art.23 C.d.S).

Per ogni altra regola o disposizione, si rimanda alle norme di cui all'art.57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 645/92) e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di pubblicità non luminosa per conto terzi a titolo oneroso sui veicoli per uso speciale previsti dall'art.203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/92, questa è ammessa solo se l'azienda pubblicitaria è regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente, secondo quanto previsto dal D.P.R.n.481 del 19/12/2001 e sempre nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.23 del Codice della Strada e dall'art.57 del regolamento di esecuzione ed attuazione.

La pubblicità sui veicoli effettuata attraverso cartelli pubblicitari posizionati su automezzi è espressamente vietata nella zona rossa, ad eccezione dei veicoli adibiti al trasporto di linea e dei taxi; nella zona azzurra l'attività di pubblicità è consentita nella forma itinerante; i veicoli che interrompono tale attività, se sostanti su suolo pubblico per più di un'ora, dovranno provvedere all'occultamento della pubblicità. La sosta di un'ora è consentita nella stessa via, in osservanza delle prescrizioni del Codice della Strada, e dei criteri generali del presente regolamento.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, nè disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

Le violazioni saranno sanzionate secondo il Codice della strada.

Rimane l'obbligo, per i veicoli autorizzati, del versamento dell'imposta prevista dall'art.13 del D.L.vo n.137 del 15/11/1993.

23. PUBBLICITA' NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari rifacendosi alle limitazioni dell'art.52 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada; la superficie dei cartelli va computata al netto delle strutture di sostegno.

L'eccedenza prevista dal 3° comma dell'art.52 va abbinata alla prestazione di servizi per l'utenza della strada: tali mezzi pubblicitari dovranno pertanto essere inseriti con un modello ed un progetto unitario, allo scopo di fornire un servizio di informazione aggiuntivo che colga l'occasione della sosta delle auto e degli utenti per informare sulle attività economiche del luogo, del quartiere o della porzione di territorio in cui l'utente si trova ovvero come servizio informativo sociale per indicare collocazione e/o la presenza di farmacie, ospedali, pubblici servizi, numeri telefonici, mappe della città o integrazione

con punti Telecom. L'informazione pubblicitaria e quella all'utenza potrà avvenire attraverso messaggi pubblicitari di tipo variabile.

24. PUBBLICITA' FONICA

Tale tipologia di pubblicità rimane regolamentata ai sensi dell'Art.59 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 59 (Art. 23 Cod. Str.)- Pubblicità fonica

"1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991."

25. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale saranno riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) data di rilascio e numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione (fuori dal centro abitato)
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui sopra devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati; la targhetta dovrà essere mantenuta in maniera che la scritta risulti sempre leggibile.

26. AUTORIZZAZIONI

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari inclusi nel presente Regolamento è soggetta ad autorizzazione, con esclusione della sola approvazione di vetrofanie e targhe, che dovranno comunque essere conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Ogni ditta potrà presentare una sola domanda per l'installazione di un solo impianto pubblicitario; nel caso di domande multiple dovrà seguirsi la procedura descritta nel successivo paragrafo "Impianti pubblicitari di servizio soggetti a concessione".

La richiesta di installazione multipla di mezzi pubblicitari potrà essere inoltrata, senza i precedenti obblighi, solo per impianti a carattere provvisorio, straordinario e limitato nel tempo.

La dichiarazione di pubblicità e/o il pagamento dell'imposta sulla pubblicità non costituisce né sostituisce l'autorizzazione.

27. AUTORITÀ COMPETENTE

Fuori dei centri abitati:

Si rimanda interamente all'Art. 53 del Regolamento di attuazione dell'Art. 23 del Codice della Strada, per tutte le prescrizioni relative a mezzi ed impianti da installare fuori dai centri abitati:

Art. 53 del Regolamento di attuazione dell'Art. 23 del Codice della Strada

"1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli ", di insegne di esercizio" e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

- a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;*
- b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;*
- c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;*
- d) per le strade militari dal comando territoriale competente.*

2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi

pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, " di insegne di esercizio" o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente "entro il trentuno ottobre" dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

9. Gli enti proprietari della strada indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, di rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello ", dell'insegna di esercizio" o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli ", delle insegne di esercizio" e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici-Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice".

Dentro i centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Dirigente del Settore comunale competente, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

28. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PERMANENTI

Il soggetto interessato al rilascio di un' autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda in carta bollata al Comune, allegando in tre copie:

- un progetto in scala 1:50 completo delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria in scala idonea indicante il sito di installazione comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente, con l'esatta indicazione delle intersezioni, dei segnali stradali e degli altri impianti pubblicitari presenti, con la verifica delle distanze richieste dal presente regolamento.

- un' autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Regolamento.
- nel caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia.
- Nel caso di installazioni su aree private, copia conforme del titolo di proprietà, o disponibilità nelle forme di legge.
- Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati bozzetti di tutti i messaggi previsti.

29. RILASCIO PER LE AUTORIZZAZIONI PERMANENTI NON SOGGETTE A CONCESSIONE

L'ufficio protocollo del comune riceve la domanda e restituisce all'interessato una delle due copie della domanda riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento. Il funzionario responsabile del procedimento comunica all'interessato l'avvio del procedimento.

Il responsabile del procedimento istruisce la pratica in conformità al presente regolamento, acquisendo ove necessario, l'eventuale parere della Soprintendenza BB.CC.AA., o di Enti diversi proprietari delle strade.

Per tutti i casi in cui l'installazione interessi il calibro stradale dovrà essere richiesto parere al Comando di Polizia Municipale; negli altri casi, ove se ne ravvisi l'opportunità, per motivata necessità, potrà essere richiesto parere al Comando di Polizia Municipale.

Entro i 60 giorni successivi sottopone il provvedimento alla firma del Dirigente del Settore competente, il quale concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato; tale termine può essere interrotto per il periodo necessario all'acquisizione dei pareri di cui sopra.

Trascorso il termine sopra indicato dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, solamente e limitatamente alle insegne di esercizio l'interessato può procedere all'installazione sotto la propria responsabilità, dandone comunicazione al comune e previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Le autorizzazioni costituite per silenzio-assenso non sollevano il comune dal proseguire alla conclusione del procedimento, con la formalizzazione del provvedimento di diniego od autorizzazione.

L'Ufficio competente al rilascio invierà per conoscenza copia dell'autorizzazione all'Ufficio Tributi e al comando di Polizia Municipale.

Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuale tassa di occupazione del suolo pubblico i seguenti corrispettivi per:

- istruttoria e sopralluogo : Euro 15,00.

Il superiore importo sarà aggiornato annualmente ai sensi dell'art.53, comma 7 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, "entro il trentuno ottobre" dell'anno precedente a quello di applicazione; gli introiti verranno ripartiti tra il personale preposto, secondo i criteri stabiliti con apposito regolamento comunale.

30. DURATA

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni dal rilascio ed è rinnovata per successivi tre anni, previa prova della regolarità dei pagamenti del triennio precedente, su istanza presentata dalla ditta interessata, salvo che non intervenga disdetta da parte della Civica Amministrazione in qualsiasi momento, per motivi di interesse pubblico, (quali collocazione di nuova segnaletica, esecuzione di servizi e opere pubbliche, ecc.).

Sempre per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento la rimozione dell'impianto.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere compiuta entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dandone conferma al Comune con apposita comunicazione.

Presso il servizio competente va tenuto un apposito registro delle autorizzazioni rilasciate, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art.53 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

31. CONDIZIONI – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni all'installazione dei manufatti saranno rilasciate alle seguenti condizioni:

⇒ senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire eventuali danni a persone o cose derivanti dall'installazione, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale. La stessa potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto:

- ⇒ al pagamento delle spese di istruttoria; il titolare ha l'obbligo di osservare tutte le norme in materia previste dal vigente codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dai vigenti regolamenti comunali e tutte le altre norme di carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplice provvedimento dell'Amministrazione;
- ⇒ ad esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza indicati all'art. 33 del presente Regolamento, l'atto autorizzativo completo degli allegati e delle ricevute dei pagamenti dovuti ;
- ⇒ a verificare il buono stato di conservazione dei cartelli ", delle insegne di esercizio" e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- ⇒ ad effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- ⇒ a rimuovere ogni singolo elemento allo scadere del termine dell'autorizzazione a proprie spese;
- ⇒ a procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione;
- ⇒ al ripristino a proprie spese del suolo pubblico qualora dall'occupazione derivino danni alla pavimentazione esistente;
- ⇒ ad adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art.405, comma 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 228 del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- ⇒ a comunicare entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione la ultimazione dei lavori di installazione all'Amministrazione, al fine di procedere alla redazione di apposito verbale di regolare esecuzione;
- ⇒ ad applicare in ogni cartello ed insegna la targhetta di cui al precedente articolo 25, prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992 .

E' fatto pure obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di mezzi pubblicitari temporanei, segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio - assenso da parte del Comune.

32. Vigilanza

- ⇒ L'ufficio comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, redigendo a tal fine un apposito verbale di regolare esecuzione al termine delle opere, oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
- ⇒ L'ufficio comunale preposto alla manutenzione delle strade è tenuto a vigilare sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
- ⇒ La vigilanza potrà essere, inoltre, svolta dalla Polizia Municipale e da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni al comune per i provvedimenti di competenza.
- ⇒ Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice della strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni al comune per i provvedimenti di competenza.
- ⇒ La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale dipendente dall'Ente proprietario della strada, se diverso dal Comune.
- ⇒ Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni iniziali, entro il termine fissato . Decorso tale termine il Comune, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
- ⇒ Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese al titolare dell'autorizzazione.
- ⇒ Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 56 "comma 6" del Regolamento, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro "gli otto giorni successivi" alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.

⇒ La rimozione d'Ufficio potrà avvenire con gli operai comunali o attraverso ditte convenzionate.

33. SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento e le installazioni non autorizzate o difformi dall'autorizzazione saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e di specifiche norme di legge, anche per quanto riguarda le modalità di rimozione delle installazioni abusive o difformi.

34. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione temporanea per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario deve presentare la relativa domanda in carta bollata al competente Ufficio comunale, correlata da una descrizione sommaria dell'impianto (bozzetto) in cui siano indicate, oltre alla durata dell'esposizione, anche l'ubicazione, la forma, le dimensioni, le scritte, i colori ecc...

35. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) Fuori dal centro abitato

Vanno osservate le norme dell'art.58 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada:

Art. 58 (Art. 23 Cod. Str.)- Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere "adeguati entro tre anni" dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata ", qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso."

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

b) All'interno del centro abitato

IMPIANTI AUTORIZZATI NON CONFORMI

Gli impianti autorizzati e non conformi alle prescrizioni del presente regolamento vanno rimossi e ricollocati in modo conforme; per gli impianti collocati in seguito ad autorizzazione rilasciata nel triennio precedente all'entrata in vigore del presente regolamento è consentito un mantenimento provvisorio fino alla scadenza di tre anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Gli impianti autorizzati non conformi:

- *per incompatibilità tra tipologia e zona:*

devono essere rimossi entro 45 gg. dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito a sua scelta nel rispetto delle norme del presente Regolamento, da esercitare entro il termine di 60 gg. sopra indicato.

- *per inosservanza delle distanze da altri impianti:*

deve essere sempre rimosso, entro 45 gg. dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, l'impianto di più recente installazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito a sua scelta nel rispetto delle norme del presente Regolamento, da esercitare entro il termine di 60 gg. sopra indicato.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste, occorre provvedere a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa disposizione, fermo restando la durata per l'autorizzazione originaria.

- *per inosservanza delle altre distanze prescritte:*

devono essere resi conformi o rimossi nel termine di 45 gg. dalla comunicazione della Civica Amministrazione, con diritto alla ricollocazione come sopra, da esercitare entro il termine di 60 gg. sopra indicato.

- *per inosservanza delle caratteristiche costruttive:*

devono essere resi conformi sempre nel termine di 45 gg., dalla comunicazione della Civica Amministrazione mediante l'adeguamento delle caratteristiche costruttive ed estetiche a quanto prescritto.

- *per insufficiente stato di conservazione:*

devono ricevere, entro 45 giorni dalla comunicazione della Civica Amministrazione, l'adeguata manutenzione atta a renderli conformi ai criteri di funzionalità, decoro e sicurezza.

Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti commi entro il termine suindicato, l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di rimuovere l'impianto non conforme, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente.

Il possesso dell'autorizzazione dovrà essere comprovato attraverso l'esibizione di provvedimento avente data e provenienza certa, rilasciato dall'Ente competente. A tal fine è riconosciuta valida come autorizzazione ogni documento proveniente in tal senso dalla pubblica amministrazione, che ha costituito presupposto alla collocazione e al pagamento dei tributi.

Il comune osserverà le precedenti prescrizioni per gli impianti di proprietà, e si riserva il diritto di precedenza sulla scelta della collocazione.

IMPIANTI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE CONFORMI E NON

I cartelli o mezzi pubblicitari installati senza le previste autorizzazioni alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale e in regola con i pagamenti delle imposte di pubblicità, conformi a tutte le prescrizioni del presente Regolamento, potranno essere autorizzati in sanatoria, sulla base di una domanda contenente la dichiarazione relativa alla data di installazione resa ai sensi della legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, subordinatamente all'accertamento della data di installazione e dell'avvenuto pagamento del diritto di pubblicità. Il rilascio della autorizzazione in sanatoria è subordinato al versamento di una oblazione commisurata alla tipologia e superficie dell'impianto, come appresso descritto:

- Per insegne di attività commerciali fino a 5 mq. e preinsegne:
Euro 100,00 per ogni impianto;
- Per cartelli pubblicitari fino a 1 mq.:
Euro 300,00 per ogni impianto

Per insegne e cartelli pubblicitari di dimensioni maggiori rispetto a quelle sopra indicate l'oblazione è maggiorata di Euro 50 per ogni mq. o frazione di esso; la misurazione sarà riferita alla superficie destinata all'affissione o al messaggio.

I cartelli o mezzi pubblicitari installati su proprietà privata senza le previste autorizzazioni potranno essere autorizzati in sanatoria, seguendo le modalità sopra indicate.

Il mantenimento del sito sarà a carattere provvisorio, in attesa della conclusione della fase di riordino degli impianti autorizzati, che hanno la precedenza nella scelta della collocazione; in caso di rimozione sarà conservato il diritto a una diversa collocazione, nel rispetto del presente Regolamento.

La domanda di sanatoria potrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento; il termine di presentazione dovrà essere adeguatamente pubblicizzato con tutti i mezzi di comunicazione attivabili dall'Amministrazione (manifesti, articoli, spot pubblicitari, radio, televisione).

In assenza di domanda di sanatoria presentata entro il termine sopra indicato, tali impianti dovranno essere rimossi a cura e spese del soggetto proprietario.

Gli impianti non conformi al presente Regolamento e alle normative vigenti non sono soggetti a sanatoria, in quanto in contrasto con il pubblico interesse e dovranno essere rimossi entro 90 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a cura e spese del proprietario.

Ove gli impianti non vengano rimossi nei termini suddetti, il comune potrà contestare tale inadempienza, assegnando il termine definitivo di 10 gg. dalla contestazione, per provvedere alla rimozione; trascorso quest'ultimo termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese. Sono comunque fatte salve le sanzioni pecuniarie conseguenti all'applicazione del codice della strada e del regolamento di esecuzione.

36. NORME TRANSITORIE

I titolari di autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari già collocati sono tenuti, nel termine di 30 gg. dalla richiesta da parte della Civica Amministrazione, pena l'obbligo di rimozione dell'impianto, a presentare copia dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati

37. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO SOGGETTI A CONCESSIONE

Sono soggette a concessione le installazioni di impianti pubblicitari fissi, implicanti occupazioni di suolo pubblico in modo permanente.

A titolo esemplificativo si citano:

- a) transenne parapedonali
- b) paline fermata bus
- c) orologi con pannelli pubblicitari
- d) fioriere con pannelli pubblicitari
- e) pannelli pubblicitari luminosi e non
- f) pensiline fermata bus
- g) contenitori getta rifiuti

Tali impianti potranno essere assegnati in concessione, a giudizio dell'Amministrazione, a Ditte specializzate (previa gara pubblica).

La concessione di impianti a soggetti privati è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione).

I predetti impianti devono avere le seguenti principali caratteristiche tecniche:

Paline fermata bus

L'installazione di paline indicanti le fermate dei mezzi di trasporto pubblico (bus e taxi), possono essere installate su tutto il territorio comunale.

- Per questo caso l'installazione, manutenzione e sicurezza saranno a carico delle ditte concessionarie del trasporto pubblico, che possono avvalersi a loro volta di ditte specializzate.
- Le tipologie dovranno essere omogenee per tipo di linea. Possono essere ammesse fino a quattro tipologie di paline, per evidenziare le differenziazioni di fermata.
- Tutte le installazioni dovranno essere collocate in modo tale da non generare ostacoli per la visibilità della segnaletica stradale.
- Gli eventuali messaggi pubblicitari saranno inseriti a norma dei relativi regolamenti vigenti in materia.
- Le paline di fermata sono da considerarsi impianti di pubblica utilità, e quindi non dovranno sottostare all'osservanza di distanze da altri mezzi pubblicitari.
- Debbono avere il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio all'altezza tassativa di m. 2,20, sulle paline che indicano le linee e i percorsi i cartelli pubblicitari possono trovare posto solamente sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio; il bordo del pannello dovrà avere una distanza minima di mt.1,20 da muri o sporti.
- Devono essere collocate non oltre 30 cm dal filo del marciapiede; il pannello superiore non può sporgere oltre il filo marciapiede e comunque non invadere la carreggiata;
- Il pannello pubblicitario non può superare le misure massime di cm. 70 x 100.

Nella zona rossa le installazioni dovranno avere dimensioni ridotte e dovranno essere realizzate sulla base di progetti approvati dalla Commissione tecnica indicata all'art.1 del presente regolamento.

Orologi con pannelli pubblicitari

- E' consentita l'installazione di orologi solo nei centri urbani su strade con marciapiede, purché resti libero un passaggio di ml. 2,00 per la circolazione pedonale, nel rispetto delle distanze previste dai disposti del Codice della Strada.
- I manufatti dovranno avere caratteristiche idonee all'ambiente urbano di inserimento per colori, materiali e volumi.
- La pubblicità e' ammessa abbinata agli impianti (considerati servizi per gli utenti della strada), sempre che siano rispettati i disposti dell'Art. 51, comma 2,4,8 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- dovranno, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati a non meno di 30 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 20 m dall'incrocio e non essere più elevati di 3 m. dal suolo e comunque non in posizione tale da rendere invisibile un eventuale semaforo e cartelli stradali;
- se collocati in mezzo a piazze e giardini tali restrizioni non vigono. Gli orologi devono essere sempre mantenuti funzionanti e protetti da vetri infrangibili o in materiale plastico.

Contenitori rifiuti , fioriere con annessi pannelli pubblicitari

I contenitori dovranno essere collocati in modo da non creare ostacolo alcuno alla circolazione pedonale e veicolare, essere in materiale antiurto e antincendio e se metallici in materiale antiruggine (acciaio, inox, alluminio, rame, ottone, ecc.).

Le fioriere possono essere collocate in tutto il territorio comunale, sia da parte dell'Amministrazione Comunale che da parte dei privati, purché sia garantito un passaggio pedonale di almeno ml. 2,00, sia in aderenza alla facciate che distaccate. In ogni caso non dovranno creare ostacolo agli accessi degli edifici stessi, o pericolo ai pedoni, e non potranno comunque essere collocate su sede veicolare. Le caratteristiche saranno in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, con particolare riguardo per la zona rossa. Dovranno essere in cotto, in pietra, o altri materiali naturali, preferibilmente di forma rettangolare o quadrata, senza che le relative piantumazioni sporgano dal bordo esterno.

Nelle zone a traffico limitato, su strade prive di marciapiede, il posizionamento di fioriere e' comunque limitato a particolari situazioni da valutarsi caso per caso: dovrà essere mantenuta libera una carreggiata di almeno ml. 4,00 per consentire il passaggio dei mezzi autorizzati ed un percorso pedonale idoneo.

- Sarà a carico del richiedente, oltre alla responsabilità per eventuali danni a terzi, l'onere della regolare cura delle fioriere e relative piante, al fine di non creare danno al transito pedonale e non risultare visivamente sgradevoli.
- L'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, rimuovere o far rimuovere dal proprietario, per necessità o sicurezza pubblica o per persistente incuria, le fioriere, dietro semplice comunicazione da parte del Settore competente. L'occupazione di suolo pubblico con fioriere non e' soggetta al pagamento di alcuna tassa all'interno del centro abitato.

Pensiline di fermata bus

L'installazione di pensiline e' consentita su tutto il territorio comunale e non dovranno interferire con la viabilita' e con i flussi pedonali, nel rispetto delle norme del Codice della Strada:

- la distanza dal filo carreggiata potra' essere inferiore a ml. 3,00 sempre che l'installazione non causi impedimento alla visibilita' e non comprometta la sicurezza stradale e garantendo in ogni caso uno spazio per il flusso pedonale non inferiore a ml. 2,00 .
- La tipologia delle pensiline dovra' essere omogenea per tipo di linea, ogni forma di pubblicita' inserita nell'impianto dovra' rispettare i disposti del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, non che quanto previsto in materia di tributi relativi secondo i regolamenti vigenti.
- Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici di tipo standard con quattro cassonetti bifacciali i pannelli pubblicitari, di dimensioni non superiori a 1,5 mq., possono trovare sede preferibilmente sulle pareti laterali; sulle pensiline bus piccole con due cassonetti bifacciali i pannelli pubblicitari, di dimensioni non superiori a 1,5 mq., possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo.

Le pensiline sono da considerarsi impianti di pubblica utilita' e quindi non dovranno sottostare all'osservanza di distanze da altri mezzi pubblicitari.

Per questo caso l'installazione, manutenzione e sicurezza saranno a carico delle ditte concessionarie del trasporto pubblico, che possono avvalersi a loro volta di ditte specializzate.

Le pensiline saranno realizzate sulla base di progetti unitari approvati dalla Commissione tecnica indicata all'art.1 del presente regolamento.

Per gli impianti pubblicitari di servizio soggetti a concessione la possibilità di effettuazione della pubblicità nella zona rossa sarà valutata, caso per caso, della Commissione tecnica istituita dall'art.1 del presente Regolamento, che dovrà decidere in base a criteri di pubblico decoro; è comunque vietata l'esercizio della pubblicità nei corsi principali, nella piazza Garibaldi e zone limitrofe di interesse turistico.

38. PUBBLICITA' NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

Nell'ambito degli impianti sportivi di proprietà comunale l'esercizio della pubblicità potrà essere esercitata sulla base di uno studio complessivo riguardante l'impianto interessato.

L'amm.ne comunale potrà procedere con gara pubblica, individuando, la società concessionaria, le collocazioni e le modalità; in alternativa, potranno essere promosse da privati le collocazioni, ma sottoponendo le stesse sempre a gara, riconoscendo comunque al promotore un diritto di prelazione

39. REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Di regola si danno come non accordate e revocate di diritto le concessioni e le autorizzazioni quando sia violata anche una sola delle condizioni sotto le quali sono state rilasciate.

- quando il titolare non se ne sia valso nel termine indicato;
- quando, non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne valga entro 20 giorni per le autorizzazioni ed entro 40 giorni per le concessioni;

- quando, dopo aver iniziato ad usare la concessione per un periodo almeno di sei mesi, vi abbia, per qualsiasi motivo, desistito;
- quando la concessione sia stata ceduta ad altri, con o senza lucro;
- quando non siano regolarmente assolti i tributi dovuti.

40. DEROGHE

Sono ammesse insegne, anche luminose, di tipo e colorazione loro proprie per:

1. Forze di sicurezza;
2. Guardia Medica o pronto soccorso;
3. Farmacie, la cui insegna di tipo unificato per tutto il territorio comunale dovrà consistere in una croce verde a quattro bracci uguali, luminosa con luce fissa; possono inoltre esporre una bacheca luminosa con riportati i turni di servizio;
4. Uffici postali;
5. Enti di pubblica utilità in servizio continuativo o notturno;
6. Edifici municipali adibiti a servizi, banche, cinema: sulla loro facciata è consentita, anche nella zona rossa, l'installazione di insegne costituite da lettere singole anche luminose, che dovranno però armonicamente inserirsi nel contesto architettonico ed edilizio preesistente, secondo i principi generali del presente regolamento.

41. NORMA FINALE

Con l'approvazione dl presente regolamento, vengono abrogate tutte le disposizioni di emanazione comunale precedentemente emesse nelle materie trattate.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda ai disposti delle norme di rango superiore del Codice della strada e del Regolamento di esecuzione, nonché alle successive variazioni e modificazioni, che debbono intendersi prevalenti.

INDICE

1 .PREMESSE	pag. 2
2 .DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	pag. 3
3 .AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 4
4 .NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE.	pag. 13
5 .CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	pag. 14
6 .SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO -	
- DIVIETI E LIMITAZIONI A CARATTERE GENERALE	pag. 15
7 .AFFISSIONI CARTACEE	pag. 18
8 .PUBBLICHE AFFISSIONI	pag. 21
9 .CARTELLONISTICA	pag. 23
10. INSEGNE DI ESERCIZIO	pag. 24
11 .PREINSEGNE	pag. 27
12 .IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE	pag. 29
13 .STRISCIONI - LOCANDINE - STENDARDI	pag. 30
14 .SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE.	pag. 32
15. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (PUBBLICITA' E ARREDO URBANO).	pag. 32
16 .PUBBLICITA' NEI CHIOSCHI E NELLE EDICOLE	pag. 33
17 .INSTALLAZIONI STAGIONALI - PEDANE	pag. 33
18 .TRANSENNE PARAPEDONALI	pag. 35
19 .TELONI TESI	pag. 36
20 .TENDE	pag. 36
21 .TARGHE	pag. 37
22 .PUBBLICITA' SUI VEICOLI	pag. 37
23 .PUBBLICITA' NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO	pag. 38
24 .PUBBLICITA' FONICA	pag. 38
25 .TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE	pag. 38
26 .AUTORIZZAZIONI	pag. 39
27 .AUTORITA' COMPETENTE	pag. 39
28 .DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PERMANENTI	pag. 41
29 .RILASCIO PER LE AUTORIZZAZIONI PERMANENTI NON SOGGETTE A CONCESSIONE	pag. 41
30 .DURATA	pag. 42

31 .CONDIZIONI - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 42
32 .VIGILANZA	pag. 43
33 .SANZIONI	pag. 44
34 .DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	pag. 44
35 .PRESCRIZIONI RALATIVE AGLI IMPIANTI ESISTENTI	pag. 44
36 .NORME TRANSITORIE	pag. 47
37 .IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO SOGGETTI A CONCESSIONE	pag. 47
38 .PUBBLICITÀ NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE	pag. 50
39. REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONE E DELLE CONCESSIONI	pag. 50
40 .DEROGHE	pag. 51
41 .NORMA FINALE	pag. 51